


**ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

13



Prov. **DISUGLIANO**
Via Roncato, 2 - 25121 P.le
Tel. e Fax 030 251211
e-mail: ordine@disugliano.it
www.disugliano.it

Prot. 123/2010

Egr. Sig.

Dott. [redacted]

43100 Parma

Il Collegio Giudicante del Consiglio dell'Ordine dei Medici Veterinari di Brescia nelle persone dei Dr. Gaetano Penocchio (Presidente), Attilio Bergamini, Patrizia Scutra, Giorgio Varisco, Enrico Belomeni, Pierluigi Guarneri, Emilio Smadelli, riunitosi il giorno 08 giugno 2010 alle ore 20.30 nell'udienza per la celebrazione del provvedimento disciplinare in merito alle imputazioni rivolte al Dr. [redacted]

presovatto:

della richiesta pervenuta a codesto Ordine dall'Avv. Gianluca Sealera legale del Sig. Marchi Roberto di valutare l'operato del Dr. [redacted] della descrizione degli eventi da parte del Sig. Marchi, della relazione tecnica di parte del Dr. Zateili Andrea, del certificato diagnostico del [redacted] prima dell'intervento chirurgico, del certificato autopsico dei Dr. [redacted] e [redacted] della cartella clinica fornita dal [redacted] del referto istologico dell'IZSER Sez di Reggio Emilia, della descrizione dettagliata degli eventi del [redacted] della relazione di parte del Dr. [redacted] del verbale dell'audizione preliminare avvenuta tra il Vice presidente dell'Ordine Dr. Bergamini Attilio e il [redacted] redatto dal segretario Dr.ssa Scutra Patrizia, e della relazione tecnica incaricata da questo Ordine al Dr. [redacted] dell'Università di Milano

ascoltata:

l'esposizione del relatore incaricato Dr. Bergamini Attilio e la dichiarazione spontanea rilasciata dal Dr. [redacted] supportata dalle considerazioni dell'Avv. [redacted]

ritiene che riguardo gli:

artt. 19 e 29

La lettera indirizzata dal Dr. [redacted] il 02 febbraio 2009 non possa essere considerata un vero e proprio consenso informato sottoscritto dal cliente, ma è altresì vero che il Sig. Marchi era già stato informato dai colleghi che avevano preceduto il Dr. [redacted] circa la compromessa situazione clinica del paziente

art. 9

1) l'anestesia e l'intervento chirurgico anche se solo di tipo esplorativo andrebbero programmati solo dopo la stabilizzazione del paziente, ma il perdurare della situazione critica può aver indotto il Dr. [redacted] a perseguire una delle ipotesi diagnostiche differenziali meno probabile con lo scopo di dare una possibilità seppur remota di risoluzione della patologia, che avrebbe avuto come alternativa il decesso o l'eutanasia del paziente

2) L'intervento di ovari isterectomia non è stato effettuato seguendo la buona prassi chirurgica, ma non si ritiene che a ciò possa imputarsi il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente e il suo decesso

art. 31
Il D. [redacted] ha fornito le prove di un intervento avvenuto nella stessa giornata con asportazione dello stesso organo per tanto si ritiene che l'episodio possa ritenersi un errore dettato dalla casualità.

Sulla base delle suddette considerazioni dispone

l'archiviazione del procedimento a carico del Dr. [redacted] dispone

Il Segretario
D.ssa Patrizia Scutra

